

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia (Oem-METAS)

Modifica del 7 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 luglio 2006¹ sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza
sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia
(Oem-METAS)

Ingresso

visto l'articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011² sulla metrologia,

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «METAS».

Art. 1 **Oggetto**

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Istituto federale di metrologia (METAS).

II

L'ordinanza del 5 settembre 2012³ sulle indicazioni di quantità è modificata come segue:

¹ **RS 941.298.2**

² **RS 941.20**

³ **RS 941.204**

Art. 37 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ sugli emolumenti di verifica e dall'ordinanza del 5 luglio 2006⁵ sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RS 941.298.1

⁵ RS 941.298.2